

COMUNE DI CUORGNE' (TO)



Prot. n. : 13301 del 15/07/2013

*PAG
SINDACO
FEBBRARO
SEGREARIO*



Corte dei conti

Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte

Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0007127-12/07/2013-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **CUORGNE' (TO)**

Oggetto: Comune di Cuorgnè (TO) - pronuncia a norma dell'art. 148 bis - del TUEL, a seguito dell'esame compiuto sul rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 260/2013/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 12/07/2013.

Il Funzionario preposto

~~Dott. Federico Sola~~

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N.: 32639456 del 12/07/2013



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 260/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 12 luglio 2013;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per

l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL);

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 148 *bis*, del TUEL, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di

revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Cuorgnè (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la deliberazione n. 128 del 17 aprile 2013, avente ad oggetto il rendiconto dell'esercizio 2011 del Comune di **Cuorgnè**;

Vista la nota prot. n. 11579 del 20 giugno 2013, sottoscritta dal Sindaco e dal Revisore dei Conti del Comune di **Cuorgnè**;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

Udito il Magistrato Istruttore Dott.ssa Alessandra Olessina;

Premesso

1. Con delibera n. 128, in data 17 aprile 2013, resa in relazione al rendiconto relativo all'esercizio 2011 del Comune di **Cuorgnè**, a seguito di esame svolto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Sezione ha rilevato criticità in relazione ai seguenti profili:

1. persistente ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
2. nel triennio 2009-2011 la parte corrente del bilancio è stata chiusa con una differenza negativa e sono state utilizzate entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive;
3. elevato ammontare dei residui attivi Titolo I e III, anche in relazione all'avanzo di amministrazione;
4. rapporto sulla tempestività dei pagamenti;
5. spese di rappresentanza di rilevante entità e comprendenti voci di dubbia riconducibilità alla categoria.

Conseguentemente ha invitato il Comune di **Cuorgnè**:

- ad adottare un piano, da completarsi nell'ambito del ciclo del bilancio pluriennale dell'Ente, per addivenire al superamento della criticità consistente nello squilibrio determinato dal costante ricorso ad anticipazione di tesoreria;
- ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;
- a fare affidamento su un avanzo di amministrazione calcolato ed utilizzato nel rispetto rigoroso del principio della prudenza, provvedendo a stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio;

- a dare corretta applicazione all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009;

- a verificare, per il futuro, che le spese di rappresentanza rispondano rigorosamente alle finalità ed all'interesse istituzionale dell'Ente.

In considerazione della particolare rilevanza delle criticità evidenziate, la Sezione, richiamata la disciplina dell'art. 148 bis del TUEL, ha invitato l'Ente a trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della stessa delibera, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e a ripristinare gli equilibri di bilancio, dando contezza su ciascuno degli aspetti critici rilevati.

2. In data 20 giugno 2013, il Comune di **Cuorgnè**, in ottemperanza a quanto prescritto nella citata delibera n. 128 del 2013, ha trasmesso una nota (prot. 11579, in data 20 giugno 2013), sottoscritta dal Sindaco e dal Revisore dei Conti, con la quale ha inviato copia della deliberazione Consigliare n. 26 del 19 giugno 2013, avente per oggetto "Provvedimenti attuativi della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte- n. 128/2013/SRCPIE/PRSE in data 17/04/2013" che qui di seguito vengono sinteticamente indicati:

- l'Ente ha indicato un piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria e una serie di misure in ordine alla destinazione di determinate entrate e in ordine al contenimento della spesa corrente;
- l'Ente ha indicato la destinazione delle entrate aventi carattere non ripetitivo sia sul rendiconto 2012 che sul bilancio di previsione 2013;
- l'Ente ha comunicato la variazione dei residui conseguentemente alla procedura di riaccertamento posta in essere;
- l'Ente ha indicato alcune misure organizzative per l'anno 2013 in relazione al rapporto sulla tempestività dei pagamenti;
- l'Ente ha riformulato gli elenchi delle spese di rappresentanza relativi agli anni 2011 e 2012 ed ha indicato l'ammontare delle stesse previsto nei bilanci di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

Accertato

1. Persistente ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Con la delibera n. 128/2013 la Sezione ha accertato che nel rendiconto relativo all'esercizio 2011 l'Ente ha fatto continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria sia nel 2011 che nel 2012. L'entità delle anticipazioni non restituite al 31/12/2011 è risultata pari ad euro 370.114,98. Tale importo è risultato superiore al 5% rispetto alle entrate correnti (con conseguente non rispetto di uno dei parametri ai fini dell'accertamento

della condizione di Ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012):

	2008	2009	2010	2011	2012*
Entità delle anticipazioni non restituite al 31/12	432.136,98	749.641,70	355.996,28	370.114,98	195.629,57

Fonte: SIRTEL

*Dato fornito dall'Amministrazione con nota prot. n. 4132 del 26 febbraio 2013

In merito l'Amministrazione ha evidenziato che l'entità dell'anticipazione non restituita al 31.12.2012 (pari ad euro 195.629,57) è in miglioramento rispetto al 2011 e che l'importo dell'anticipazione non restituita nell'anno 2012 risulta inferiore al 5% delle entrate correnti, rispettando, pertanto, a differenza dell'anno precedente, il parametro ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012.

Ha comunicato altresì che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19 giugno 2013 è stato adottato un piano triennale di rientro, ed ha indicato specifiche misure di contenimento della spesa corrente e precisi risparmi corrispondenti, riguardanti: il contenimento della spesa del personale attraverso la riorganizzazione dei servizi e la sostituzione del personale cessato tramite mobilità interna; la modifica della convenzione di segreteria; la riduzione di determinate spese di funzionamento degli uffici comunali e dell'asilo nido.

L'Ente ha inoltre indicato una serie di misure sul versante dell'entrata, riguardanti i proventi dalle sanzioni per violazione del codice della strada, dalle concessioni ad edificare, dalle concessioni cimiteriali, dall'alienazione di immobili comunali.

2. Nel triennio 2009-2011 la parte corrente del bilancio è stata chiusa con una differenza negativa e sono state utilizzate entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive.

Con la delibera n. 128/2013 la Sezione ha accertato che nel triennio 2009-2011 la parte corrente del bilancio è stata chiusa con una differenza negativa, finanziata mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione (esercizio 2010) e dei contributi per permessi di costruire, come si evince dalla tabella che segue:

1.2 Verifica degli equilibri di parte corrente

	2009	2010	2011
Totale titoli (I+II+III)	6.148.169,44	5.991.165,82	6.042.955,34
Spese titolo I	5.898.770,01	5.407.643,62	5.617.014,36
Rimborso prestiti parte del Titolo III*	516.976,32	791.479,55	542.944,28

Differenza di parte corrente	-267.576,89	-207.957,35	-117.003,29
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente	0,00	253.440,00	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	279.571,00	14.804,00	147.087,00
Contributo per permessi a costruire	279.571,00	14.804,00	147.087,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni	11.994,11	60.286,65	30.083,71

L'analisi dei dati contenuti nel rendiconto relativo all'esercizio 2011 del Comune di **Cuorgnè** ha evidenziato, come sopra esposto, la presenza di un saldo negativo di parte corrente negli esercizi 2009-2011 che è stato finanziato utilizzando entrate non ripetitive ed eccezionali.

In particolare, nella delibera n. 128/2013 è stato osservato che nella tabella 1.3 - Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo- sono state indicate entrate non ripetitive pari ad euro 487.337,29, di cui euro 147.087,00 per contributo permesso a costruire (destinato a spese correnti come risulta dalla tabella 1.2), euro 144.769,44 per recupero evasione tributaria, euro 149.311,52 per sanzioni al codice della strada ed euro 46.169,33 per altre entrate. Tali entrate non ripetitive sono risultate destinate a spese aventi carattere non ripetitivo solo per euro 27.773,24:

1.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	147.087,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	144.769,44
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00
Sanzioni al codice della strada	149.311,52
Plusvalenze da alienazione	0,00
Altre *	46.169,33
Totale	487.337,29

* Altre: contributi per manifestazioni euro 9.775,56, rimborsi assicurativi euro 36.393,77.

Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	26.362,40
Ripiano disavanzzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	1.410,84

Spese per eventi calamitosi	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Totale	27.712,29

Inoltre si è osservato che le sanzioni per violazione del codice della strada presentano nel triennio 2009-2011 riscossioni in competenza pari a circa il 50% dell'accertamento e la stessa percentuale di riscossione è stata riscontrata in riferimento alle entrate per recupero evasione tributaria anno 2011 (tabelle 1.6.2 e 1.6.4).

In merito l'Amministrazione, con la nota del 20 giugno 2013, ha comunicato che nell'esercizio 2012 l'Ente non ha utilizzato contributi da permesso a costruire per il finanziamento della spesa corrente e che nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, non sono previste entrate del Titolo IV a garanzia degli equilibri di bilancio di parte corrente. Nel bilancio di previsione 2013 le entrate correnti di carattere non ripetitivo, pari ad euro 85.280,00, sono state destinate a spese correnti della stessa natura pari ad euro 87.700,00.

3. Criticità relativa ai residui attivi Titolo I e III anche in relazione all'avanzo di amministrazione.

Con la delibera n. 128/2013 la Sezione ha accertato che, con riferimento ai residui attivi, l'ammontare dei residui del Titolo I e del Titolo III risalenti ad annualità antecedenti al 2007 al 31/12/2010 è stato pari ad euro 389.735,40, superiore all'avanzo di amministrazione accertato nel corso del 2010 (pari ad euro 246.151,56). I residui del Titolo I e III sono risultati ancora da riscuotere al 31/12/2011 per euro 334.175,02:

1.8.1 Movimentazione nell'anno 2011 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2007.

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2010	88.416,51	301.318,89	18.038,34
Residui riscossi	17.260,24	23.904,29	1.741,01
Residui stralciati o cancellati	3.979,12	10.416,73	0,00
Residui da riscuotere	67.177,15	266.997,87	16.297,33

La Sezione ha, pertanto, espresso perplessità in merito all'effettiva consistenza, sostanziale e non meramente contabile, dell'avanzo accertato nel 2011 pari ad euro 307.349,11, posto che lo stesso è risultato costituito per euro 302.748,26 da crediti di dubbia esigibilità (domanda 7.b.1, Sez. I).

L'Ente, con la nota del 20 giugno 2013, ha comunicato che, con l'approvazione del

rendiconto 2012, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012, ed ha indicato le motivazioni delle variazioni nella consistenza dei residui. Ha comunicato altresì che l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto 2012 ammonta a complessivi euro 170.883,87. Pertanto, alla data del 31/12/2012, a seguito delle operazioni di riaccertamento, l'anzianità dei residui dei Titoli I, III e VI risulta essere la seguente:

Analisi "anzianità" dei residui attivi

Residui attivi	Fino al 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
TITOLO I	7.117,91	18.195,53	76.749,94	51.382,30	105.065,86	744.997,39	1.003.508,93
TITOLO III	132.641,03	174.916,55	235.757,69	216.467,90	194.964,14	595.493,63	1.550.240,94
di cui Sanzioni C.D.S.	608,82	37.844,15	27.946,86	51.732,81	44.188,87	200.541,40	362.640,61
TITOLO VI	13.649,53	19.919,24	3.591,78	5.700,59	7.466,28	28.022,76	78.350,18
Total	163.408,47	213.031,32	316.099,41	273.550,79	307.496,28	1.368.513,78	2.632.100,05

L'Ente ha precisato anche che nel bilancio 2013 il fondo svalutazione crediti è stato iscritto nella misura pari al 50% dei residui attivi di cui al Titolo I e III dell'entrata avente anzianità superiore a cinque anni, ovvero per complessivi euro 65.439,15.

4. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti.

Con la delibera sopra citata, la Sezione ha evidenziato la necessità dell'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, anche alla luce delle più recenti disposizioni legislative emanate in materia (D.Lgs. n. 192/2012).

L'Amministrazione, con la citata nota del 20 giugno 2013, ha comunicato che in data 25/02/2013, con verbale n. 1/2013, il Gruppo di coordinamento per il monitoraggio e la programmazione ha adottato alcune misure organizzative per l'anno 2013, volte al miglioramento della programmazione dei pagamenti e del rispetto del patto di stabilità.

Nell'esercizio in corso l'Ente ha comunque migliorato la situazione dei pagamenti; in particolare vengono forniti i seguenti dati:

- pagamenti effettuati alla data del 5/06/2012 euro 3.305.640,00;
- pagamenti effettuati alla stessa data nel 2013 euro 3.560.831,00.

Proprio nell'ottica del miglioramento della tempestività dei pagamenti, secondo quanto previsto dal D.L. n. 35/2013, è stato richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità, uno spazio finanziario di euro 567.236,23 (concesso per euro 488.000,00) ed una anticipazione di liquidità alla CDP S.p.A. di euro 485.000,00 (concessa solamente per euro 303.129,74 di cui euro

151.564,87 nell'anno 2013 ed euro 151.564,87 nell'anno 2014).

5. Spese di rappresentanza di rilevante entità e comprendenti voci di dubbia riconducibilità alla categoria.

Con riferimento alle spese di rappresentanza, l'esame del prospetto trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 16, comma 26 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 ha evidenziato un ammontare rilevante di spese (per un importo complessivo di euro 39.081,16, finanziate con contribuzione da Fondazione C.R.T., Intesa San Paolo, Unicredit Banca S.P.A. per euro 22.380,16), delle quali alcune di dubbia riconducibilità alle tipologie consentite.

L'Amministrazione ha riformulato gli elenchi delle spese di sola rappresentanza sostenute negli anni 2011 e 2012, con esclusione di quelle per convegni, mostre e pubblicità che impropriamente erano state incluse nell'elenco trasmesso a questa Sezione: il totale delle spese sostenute, al netto dei contributi, nell'anno 2011 risulta pari ad euro 10.000,96; il totale delle spese sostenute nell'anno 2012 risulta pari ad euro 2.488,93.

L'Amministrazione ha altresì precisato che nel bilancio di previsione 2013 e nel pluriennale 2013-2015 le spese di rappresentanza sono state previste per euro 2.000,00.

CONSIDERATO

1. La delibera n. 128 del 17 aprile 2013, resa in relazione al Rendiconto relativo all'esercizio 2011 del Comune di **Cuorgnè**, ha accertato una situazione finanziaria rientrante nei presupposti di applicazione dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto nel D.Lgs. n. 267 del 2000 dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213 che ha modificato l'originaria previsione contenuta nel D.L. n. 174, facendola confluire nel nuovo art. 148 bis TUEL (recante "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*").

Le novità più significative del nuovo art. 148 bis del TUEL riguardano, in primo luogo, la previsione di un termine per la verifica demandata alla Corte in ordine all'efficacia dei provvedimenti correttivi e ripristinatori adottati dall'Ente all'esito dell'accertamento della magistratura contabile. Infatti, la Sezione regionale deve compiere la verifica nel trenta giorni successivi alla scadenza del termine di 60 giorni, stabilito dall'art. 148 bis del TUEL per l'adozione dei provvedimenti correttivi che l'amministrazione è tenuta ad adottare. In secondo luogo, qualora l'Ente non abbia comunicato i provvedimenti adottati o gli stessi siano ritenuti inefficaci dalla Corte è stato previsto un effetto preclusivo all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Recita,

infatti, l'art. 148 bis comma 3 secondo e terzo periodo del TUEL: *"Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Il legislatore ha dunque previsto uno specifico adempimento in capo alla Sezione avente a oggetto la verifica dei provvedimenti correttivi delle irregolarità denunciate e ripristinatori degli equilibri di bilancio, senza fissarne le modalità, se non un termine di trenta giorni.

La verifica demandata alla Corte, per la varietà delle situazioni, la loro diversa complessità, anche in ragione delle dimensioni dell'ente e della gravità delle irregolarità riscontrate, può richiedere accertamenti articolati.

D'altro canto, vanno tenute presenti le esigenze di speditezza dell'attività amministrativa e i connessi obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, da conciliare con il valore della tutela degli equilibri di finanza pubblica.

Ritiene la Sezione che dette finalità appaiono soddisfatte laddove nel termine indicato l'attività di verifica venga avviata da parte della Sezione, pur potendosi concludere, in relazione agli approfondimenti che, a seconda dei casi, si rendessero necessari, in un momento successivo, anche in relazione alla necessità di attendere che i provvedimenti adottati dall'Amministrazione svolgano i loro effetti.

L'effetto preclusivo sulle spese o sui programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, laddove ne ricorrano i presupposti opera *ex lege*, nel caso non vengano trasmessi i provvedimenti correttivi, ovvero qualora su di essi intervenga una verifica negativa della Sezione.

La concreta ed effettiva applicazione dell'effetto preclusivo è rimessa alla piena responsabilità degli amministratori e funzionari, e potrà essere accertata dalla Sezione nei successivi momenti di verifica della gestione finanziaria dell'Ente.

2. Nel caso di specie la Sezione, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, ha accertato che il Comune di **Cuornè**, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia n. 128 del 17 aprile 2013 resa in relazione al rendiconto relativo all'esercizio 2011, ha dato atto dell'assunzione di misure programmatiche, nonché, attraverso la prospettazione dei dati finanziari provvisori relativi al rendiconto 2012 e bilancio di previsione 2013, del miglioramento di alcuni risultati.

E' evidente, tuttavia, che la complessità della situazione riscontrata e, in particolare, il permanere di situazioni che possono pregiudicare gli equilibri dell'Ente, Implica la necessità che vengano svolti successivi accertamenti finalizzati a verificare gli effetti dei provvedimenti adottati, al fine di verificarne tanto l'efficacia, quanto la sufficienza, anche in relazione prospettica, agli equilibri futuri.

La Sezione ritiene che, anche in relazione ai provvedimenti sinora adottati, sia sufficiente che il monitoraggio cui si è fatto riferimento possa essere svolto nell'ambito delle procedure e dei termini ordinari propri del controllo della Sezione, e dunque in occasione delle verifiche sulle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2012, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e dei successivi documenti finanziari.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, pronunciando a norma dell'art. 148 bis del TUEL, a seguito dell'esame compiuto sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2011.

INVITA

l'Amministrazione comunale di **Cuornè (TO)** a tenere in stretta considerazione tutte le considerazioni svolte nei precedenti punti, dando ottemperanza a quanto segnalato, e in particolare:

- a porre in essere idonei provvedimenti correttivi atti ad evitare, in futuro, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria come prassi ordinaria o quantomeno a ricondurla a quel carattere di eccezionalità che essa dovrebbe avere;
- ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;
- a perseverare nell'azione di verifica dei residui attivi, mantenendo nel conto del bilancio solo quelli effettivamente esigibili, in modo da fare affidamento su un avanzo di amministrazione calcolato ed utilizzato nel rispetto rigoroso del principio della prudenza;
- a dare corretta applicazione all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009;
- a verificare, per il futuro, che le spese di rappresentanza rispondano rigorosamente alle finalità ed all'interesse istituzionale dell'Ente.

RISERVA

di verificare l'efficacia e la sufficienza delle azioni già intraprese e delle misure che verranno adottate dall'Ente, nell'osservanza delle predette indicazioni, nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite in relazione al bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2013, al rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 ed ai successivi documenti finanziari.

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Cuornè (TO)**.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 12 luglio 2013.


IL RELATORE

(Dott.ssa Alessandra OLESSINA)



IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Enrica LATERZA)



Depositata in Segreteria il 12 LUG. 2013

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

